

Agenzia Entrate: pubblicata la nuova guida alla fatturazione elettronica

Nella giornata del 1° aprile, la prima di applicazione delle specifiche tecniche aggiornate, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la **nuova versione** (1.10) della propria "Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro".

La novità principale è certamente quella relativa alle istruzioni per la predisposizione del file XML per la comunicazione dell'**omessa o irregolare fatturazione** da parte del cedente o prestatore, cui è tenuto il cessionario o committente per evitare di incorrere nella sanzione prevista dall'art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97, trasmettendo al Sistema di Interscambio un file con **codice TD29**.

Detta norma prevede che il soggetto passivo **comunichi** le suddette violazioni "all'Agenzia delle Entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro **novanta giorni** dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare".

Altra novità risiede nel fatto che, rispetto alla sua previgente versione, l'art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97 non richiede più il previo **versamento** dell'imposta.

Il cessionario o committente che non provvede alla regolarizzazione è soggetto a una sanzione pari al 70% dell'imposta con un minimo di 250 euro.

Un aspetto interessante sottolineato nella Guida pubblicata riguarda proprio il fatto che il file TD29 trasmesso al SdI "rappresenta una **mera comunicazione**". Esso non costituisce più, quindi, un'autofattura, come accadeva per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 (data di efficacia delle modifiche introdotte dal DLgs. 14 giugno 2024 n. 87).

Ne emerge una conseguenza decisamente significativa. Come precisato nella stessa Guida, il documento caratterizzato dal codice TD29 non ha alcuna rilevanza ai fini dell'imposta, nel senso che **"non** consente di esercitare la **detrazione** dell'**IVA** relativa all'acquisto".

Ciò nonostante, nel file dovranno comunque essere indicati alcuni degli elementi richiesti dall'art. 21 comma 2 del DPR 633/72, tra cui, ad esempio, la natura, la qualità e la quantità dei beni e servizi acquistati o l'ammontare del **corrispettivo**.

Quanto alla **compilazione**, nelle istruzioni fornite dall'Agenzia viene chiarito che:

- nel blocco <CedentePrestatore> vanno indicati i dati del soggetto passivo che ha ceduto il bene o prestato il servizio;
- nel blocco <CessionarioCommittente> vanno riportati i dati del cessionario o committente che comunica l'omessa o l'irregolare fatturazione;
- nel blocco <DatiTrasmissione> va valorizzato con sette zeri il campo <CodiceDestinatario>, mentre non va compilato il campo <PECDestinatario>;
- nel campo <Data> presente nella sezione <DatiGenerali> del file, va inserita la **data di effettuazione** dell'operazione;
- il campo <DatiFattureCollegate> va compilato nel solo caso di fattura irregolare per riportare gli estremi del documento;
- nel campo <Numero> si potrà indicare una numerazione *ad hoc*.

È, inoltre, necessario riportare nel file l'**imponibile** non fatturato dal cedente o prestatore o quello non indicato nella fattura emessa, nonché la relativa imposta calcolata dal cessionario o committente; in presenza di operazioni non imponibili o esenti, va inserito il codice "Natura".

L'Amministrazione finanziaria precisa infine nella Guida che il tipo documento **TD29** può essere **rettificato** mediante trasmissione al SdI di un file con il medesimo codice e segno positivo o negativo a seconda della tipologia di errore che si desidera correggere.

TD20 ancora utilizzabile in alcuni casi

Rappresenta ancora una “vera” autofattura, invece, il file contraddistinto dal **codice TD20**, utilizzabile per l'omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni soggette a inversione contabile (art. 6 comma 9-*bis* del DLgs. 471/97) o per le ipotesi di cui all'art. 46 comma 5 del DL 331/93 e quelle ad esse assimilate.

Data la peculiarità del regime, il cessionario o committente, laddove l'omissione o irregolarità riguardi una cessione o prestazione soggetta a **reverse charge “interno”**, potrà regolarizzare la violazione mediante la trasmissione al SdI di un file TD20, che riporti l'imponibile e un codice Natura della “famiglia” N6 (relativo all'operazione cui l'autofattura si riferisce), e l'invio, a seguire, di un tipo documento TD16 con l'indicazione della relativa imposta.

Analogamente, per le ipotesi di cui all'art. 46 comma 5 del DL 331/93 e assimilate, oltre al file TD20 potranno essere trasmessi documenti caratterizzati dai codici TD17, TD18 o TD19, che consentiranno di adempiere anche agli obblighi di cui all'art. 1 comma 3-*bis* del DLgs. 127/2015 (c.d. **“esterometro”**).

(MF/ms)